(6) La JSC Uralkali ha informato la Commissione che da quel momento in poi avrebbe venduto i propri prodotti nella Comunità attraverso un'altra società: la Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera). Per tener conto di tale cambiamento, la JSC Uralkali e la Fertexim Ltd hanno chiesto che venissero modificate le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1002/2004 che accetta l'impegno congiunto. A tal fine, la JSC Uralkali e la Uralkali Trading SA hanno offerto congiuntamente un impegno rivisto.

(7) La JSC Uralkali ha inoltre ricordato che l'impegno accettato mediante il regolamento (CE) n. 1002/2004 non permetteva le vendite dirette dalla JSC Uralkali al primo cliente indipendente nella Comunità. In virtù dell'impegno riveduto, la JSC Uralkali si impegna anche a rispettare i relativi termini per le vendite dirette nella Comunità.

(8) La Commissione ha esaminato l'offerta di impegno. Si è giunti alla conclusione che l'impegno rivisto soddisfaceva tutti i criteri necessari per l'accettazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 992/2004, ossia che i) i prezzi di vendita delle società interessate sarebbero stati a livelli tali da contribuire in maniera significativa all'eliminazione del pregiudizio; ii) le società avrebbero osservato determinati volumi di importazione per le vendite ai clienti nell'UE10; e iii) avrebbero rispettato in grandi linee i propri modelli tradizionali di vendita a clienti individuali nell'UE10. Si è inoltre ritenuto, come era stato dichiarato dalla JSC Uralkali, che il trasferimento delle attività commerciali della Fertexim Ltd alla Uralkali Trading SA non incidesse né sull'attuabilità dell'impegno né, in base alle informazioni fornite dalle società, sull'efficace controllo dello stesso.

(9) Inoltre, la richiesta di esenzione dai dazi antidumping delle vendite dirette della JSC Uralkali nella Comunità è stata ritenuta accettabile, poiché è in linea con la normale prassi, che consiste nell'accettare le opportune offerte di impegno formulate dai produttori che esportano direttamente nella Comunità.

(10) Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno modificare di conseguenza la parte operativa del regolamento (CE) n. 1002/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1002/2004 è modificato come segue:

«*Articolo 1*

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, riguardanti il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa.

Stato	Impresa	Codice aggiuntivo Taric
Repubblica di Bielorussia	Prodotto dalla Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali di Soligorsk (Bielorussia) e venduto dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) o dalla UAB Baltkalis di Vilnius (Lituania) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore	A518
Federazione russa	Prodotto dalla JSC Silvinit di Solikamsk (Russia) e venduta dalla JSC International Potash Company di Mosca (Russia) o dalla Belurs Handelsgesellschaft m.b.H di Vienna (Austria) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore	A519
Federazione russa	Prodotto e venduto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) o prodotto dalla JSC Uralkali di Berezniki (Russia) e venduto dalla Uralkali Trading SA di Ginevra (Svizzera) al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore	A520»

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE